



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA



**OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE  
PER ATTIVITÀ SCIENTIFICHE, DIDATTICO-DIVULGATIVE ALL'INTERNO DELLE  
RISERVE NATURALI STATALI CASENTINESI**

---

**TRA LE PARTI**

Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari, nella persona del Comandante p.t. Gen. C.A. Fabrizio Parrulli

**E**

- CREA nella persona del Presidente p.t. Prof. Andrea Rocchi;
- Sapienza Università di Roma, nella persona del Rettore p.t. Prof.ssa Antonella Polimeni;
- Università di Camerino, nella persona del Rettore p.t. Prof. Graziano Leoni;

di seguito identificati come Enti di Ricerca,

**PREMESSO**

Che il presente Accordo viene sottoscritto, ai sensi dell'art. 15 della legge n.241 del 7 agosto 1990 "Accordi fra pubbliche amministrazioni", nel pieno rispetto delle delibere ANAC n. 567 del 31.05.2017 e n. 469 del 10.06.2020, trattandosi di un'intesa per la realizzazione di un interesse pubblico, comune alle Parti che hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, alla luce delle finalità istituzionali degli enti sottoscrittori;

che il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari, tramite le proprie articolazioni, provvede alla tutela e alla salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale e internazionale nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale, anche attraverso attività di studio e monitoraggio degli ecosistemi forestali;

che tra le attività del Reparto Carabinieri Biodiversità di Pratovecchio rientra il monitoraggio dello stato di salute e del funzionamento degli ecosistemi forestali, inseriti all'interno della Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino e delle Riserve Naturali Biogenetiche Casentinesi;

che tutti gli enti di ricerca identificati in questo accordo si occupano tramite loro ricercatori di studio e monitoraggio, tramite progetti e attività didattico-formative, in aula e sul campo, sulla biodiversità multi-tassonomica negli ecosistemi forestali;

che i referenti scientifici degli enti di ricerca, identificati all'articolo 2, partecipano e hanno svolto in passato numerose iniziative e sinergie con il Reparto Biodiversità di Pratovecchio, tra cui le collaborazioni per la raccolta di dati nelle faggete delle riserve biogenetiche casentinesi, svolte nell'ambito dei progetti FagusVetus, LIFE ESC360 (LIFE17 ESC/IT/001) "360 volunteers for monitoring forest biodiversity in the Italian Natura 2000 Network" (2018-2022) e LIFE GoProFor



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA



(LIFE17 GIE/IT/000561) “GOod Practices implementation netwOrk for FORest biodiversity conservation” (2018-2022), e il supporto tecnico-scientifico fornito nell’ambito delle Convenzioni fra CUFA, Ministero dell’Ambiente e CREA: “Promozione della rete natura 2000 e il monitoraggio a scala nazionale di specie di insetti protetti” (2017-2018), “Sviluppo di strumenti di coordinamento finalizzati all’attuazione degli obiettivi e delle misure di conservazione nei siti Natura 2000 compresi nelle Riserve ed altre aree demaniali gestiti dall’Arma dei Carabinieri” (2019-2022);

dati gli interessi comuni sulle tematiche e le esperienze già condivise, con la finalità di rafforzare le sinergie e le attività da svolgere nel territorio posto sotto tutela del Reparto,

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

con le premesse e le considerazioni, facenti parte integrante dell’Accordo:

di sviluppare una collaborazione tra il Reparto Carabinieri Biodiversità di Pratovecchio e gli enti di ricerca in oggetto, per lo svolgimento di attività periodiche e continuative, volte a rafforzare le sinergie e le attività da svolgere nel territorio posto sotto tutela gestito dal Reparto e principalmente:

- ricerche in campo, tramite indagini e studi ad hoc, tesi di laurea, di master e di dottorato, e quant’altra attività a carattere pratico da effettuare in campo;
- attività didattiche che comprendono lezioni in aula ed escursioni nelle Riserve Naturali Statali Biogenetiche gestite dal Reparto con studenti di corsi di laurea, studenti master e dottorandi;
- altre attività aperte al pubblico quali a titolo di esempio convegni, summer–school, corsi e altre iniziative di comunicazione e la disseminazione.

Per l’ottenimento di tali finalità si prevedono altresì i seguenti contributi e attività:

- Reparto Carabinieri Biodiversità di Pratovecchio: supporto tecnico-scientifico per la realizzazione delle iniziative che verranno sviluppate; supporto logistico per ospitare nelle proprie strutture studenti, ricercatori e collaboratori coinvolti nelle stesse e per coadiuvare gli stessi nelle attività che verranno svolte all’interno del territorio delle riserve biogenetiche;
- Enti di ricerca: attività scientifiche e didattico-divulgative come meglio descritte in precedenza, da svolgersi con studenti, collaboratori, da pianificare e sviluppare in maniera condivisa col personale del Reparto.

Si prevede che la durata minima della collaborazione sia fissata in 48 mesi, eventualmente prorogabili. Verrà altresì data massima visibilità a qualsiasi attività che ha beneficiato della attuale collaborazione in eventuali pubblicazioni scientifiche o altro materiale e/o iniziative di divulgazione/disseminazione derivanti dall’analisi dei dati e rientranti nelle attività professionali di ricerca delle parti.

### **Articolo 1-Titolarietà**

Le conoscenze pregresse di una Parte sono e restano di titolarità e proprietà della Parte medesima.

Le parti riconoscono che per la natura dell’oggetto, non si prevede che l’attività svolta possa comportare innovazioni tali da essere titolo per acquisire eventuali diritti brevettuali; fatto salvo il diritto morale, riconosciuto dalla legge all’autore dell’opera o dell’invenzione.

Sarà data disponibilità dei risultati delle attività prettamente scientifiche e sperimentali alle parti, che collabora all’attività di cui in premessa, per l’utilizzo istituzionale, di pubblicazione e di divulgazione con la precisazione che nelle pubblicazioni, riproduzione degli elaborati e divulgazione con ogni mezzo, dovrà essere riportata o data opportuna evidenza che l’attività è stata “realizzata grazie alla collaborazione con il Reparto Carabinieri Biodiversità di Pratovecchio”.



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA



## **Articolo 2 - Responsabile dell'attività**

Sono individuati come responsabili scientifici le seguenti persone:

- Reparto Carabinieri Biodiversità Pratovecchio: Ten. Col. Paola Ciampelli;
- CREA – Centro di Ricerca Foreste e Legno: Francesco Chianucci;
- CREA Centro di ricerca Difesa e Certificazione: Alessandro Campanaro;
- Sapienza Università di Roma: Sabina Burrascano;
- Università di Camerino: Giandiego Campetella;

## **Articolo 3 - Durata dell'Accordo**

Il presente Accordo avrà durata dal momento della sottoscrizione per un periodo di mesi 48.

L'Accordo potrà essere rinnovato previo consenso scritto delle Parti, convenendo alla stipula di un nuovo Accordo. In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

## **Articolo 4 -Consenso al trattamento dei dati personali**

Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione del presente Accordo sarà eseguito dalle Parti come autonomi titolari del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni ai principi di protezione dei dati personali sanciti dall'art. 5 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR).

## **Articolo 5-Obblighi delle parti**

Per la realizzazione delle finalità del protocollo, chiunque, non appartenente all'Amministrazione della Difesa, accede in luoghi militari, si impegna a sottoscrivere:

- Un formale impegno a mantenere l'obbligo di riserbo circa le informazioni militari apprese in ragione della presenza nei citati luoghi;
- Una liberatoria che sollevi l'Arma dei carabinieri da eventuali danno o lesioni accidentali subiti in occasione delle attività svolte.

## **Articolo 6-Copertura assicurativa**

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione/accordo/protocollo, verrà chiamato a frequentare sedi di esecuzione delle attività.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria conoscenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

## **Articolo 7-Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela ambientale**

È responsabilità del datore di lavoro mandante acquisire dal datore di lavoro ospitante le informazioni necessarie per l'informativa di preaccesso (misure di sicurezza, prevenzione e protezione in vigore, gestione delle emergenze) che dovrà svolgere nei confronti del proprio personale inviato presso le sedi della parte



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA



ospitante o di soggetti terzi nonché fornire i DPI che, sulla base della valutazione dei rischi, si rendesse necessario adottare.

Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro mandante che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti.

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del citato decreto, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

#### **Articolo 8-Comunicazione e uso dei marchi**

Le Parti si impegnano ciascuno a utilizzare rispettivamente il marchio o il logo delle altre Parti o ad associare il logo o il marchio delle altre Parti ai propri, esclusivamente nei termini e per le finalità stabilite dal presente accordo. A tal fine le Parti si doteranno reciprocamente dei marchi e dei loghi da utilizzare secondo quanto concordato.

Le Parti si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di esse resterà di esclusiva proprietà della stessa Parte.

In particolare, e senza limitare quanto precede, l'eventuale apposizione del marchio o del logo di una Parte non attribuisce all'altra alcun diritto o pretesa sugli stessi. Le Parti non avranno diritto di utilizzare reciprocamente detti marchi se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente accordo, ogni Parte si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del proprio marchio al preventivo assenso dell'altra.

Le Parti si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del marchio, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità dell'altra parte nell'adozione di ogni misura che riterrà opportuna ai fini di quanto sopra.

#### **Articolo 9-La pubblicazione dei risultati**

I risultati delle attività di cui all'art. 1 saranno di proprietà comune delle parti.

L'eventuale pubblicazione dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione potranno essere effettuate previa intesa tra le parti.

Qualora le parti intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche svolte nell'ambito del presente accordo o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, questi dovranno comunque citare il Reparto e l'accordo nel cui ambito è stato svolto il lavoro di ricerca secondo termini e modi da concordare.

#### **Articolo 10-Controversie**

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo. Per le controversie non definite bonariamente è competente in via esclusiva il Foro di Roma.



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA



### **Articolo 11 - Disposizioni finali**

Il presente Accordo può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti.

Il presente accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale.

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le spese di registrazione e le spese per l'imposta di bollo faranno carico a.

Comando Unità Forestali  
Ambientali e Agroalimentari Carabinieri  
Il Comandante  
(Gen. C.A. Fabrizio Parrulli)

---

CREA  
Il Presidente  
(Prof. ANDREA Rocchi)

---

Università di Roma "*La Sapienza*"  
Il Rettore  
(Prof.ssa Antonella Polimeni)

---

Università di Camerino  
Il Rettore  
(Prof. Graziano Leoni)

---